

AVVISO

A seguito dell'emissione in data odierna dell'ordinanza del **Ministero della Salute**, allo scopo di contenere la diffusione del contagio da "Corona virus" – Covid-19 sono state introdotte le seguenti **ulteriori limitazioni agli spostamenti di tutte le persone presenti sul territorio nazionale valide dal 21 al 25 marzo 2020:**

a) è **vietato** l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) **non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto**. E' consentito svolgere **individualmente** attività motoria **in prossimità della propria abitazione**, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei **giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni**, è vietato **ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza**.

SI RICORDA CHE

- RIMANE FERMO PER TUTTE LE PERSONE PRESENTI SU TERRITORIO NAZIONALE **L'OBBLIGO DI RIMANERE IN CASA**
- E' CONSENTITO **USCIRE DI CASA SOLO PER COMPROVATE ESIGENZE (LAVORO, MOTIVI DI SALUTE, NECESSITA')**
- LA VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI SARÀ PUNITA AI SENSI DELL'ART. 650 DEL CODICE PENALE.

RICORDATE

**RIMANERE A CASA E' L'UNICA ARMA PER
FERMARE IL VIRUS**